

**Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, le
modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi per il
lavoro.**

INDICE

Capo I. Finalità e Disposizioni generali.

Articolo 1. Finalità generali.

Articolo 2. Accreditamento e politiche attive regionali.

Articolo 3. Accreditamento per aree di servizio.

Capo II. Requisiti per l'accreditamento.

Articolo 4. Requisiti generali.

Articolo 5. Requisiti giuridici e finanziari.

Articolo 6. Requisiti strutturali.

Articolo 7. Figure professionali richieste.

Articolo 8. Il Responsabile Organizzativo dell'operatore accreditato.

Articolo 9. Requisiti professionali degli operatori dei servizi per il lavoro.

Articolo 10. Carta dei servizi.

Capo III. Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedure.

Articolo 11. Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro.

Articolo 12. Richiesta di accreditamento.

Articolo 13. Rilascio dell'accreditamento.

Articolo 14. Durata e validità dell'accreditamento.

Articolo 15. Revoca dell'accreditamento.

Capo IV. Erogazione dei servizi al lavoro.

Articolo 16. Obblighi dei soggetti accreditati.

Articolo 17. Divieto di transazione commerciale.

Articolo 18. Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

Articolo 19. Ricorso a terzi per la verifica e controllo dei requisiti.

Articolo 20. Atti correlati alla disciplina di accreditamento.

Articolo 21. Disposizioni transitorie e di raccordo con l'Elenco vigente dei soggetti accreditati.

CAPO I.

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1.

Finalità generali.

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove un sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per la formazione fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati, in raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione approvato con DGR n. 2955/2009.

2. La Regione approva la disciplina dell'accREDITamento dei servizi per il lavoro per ampliare e rafforzare la rete dei servizi pubblici per l'impiego regionali al fine di favorire l'informazione, l'orientamento, la riqualificazione e l'inserimento al lavoro delle persone, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 276/2003, in conformità con le disposizioni legislative nazionali dettate dalla legge delega 183/2014 e dal d.lgs. 150/2015 di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e con gli indirizzi regionali sulle politiche del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego, in particolare: il d.lgs. 183/2001 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta), la l.r. 7/2003, (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego) ed infine con gli atti di indirizzo regionale sulle politiche del lavoro di prossima emanazione.

3. Attraverso l'istituto dell'accREDITamento, la Regione riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 150/2015.

4. Il sistema di accREDITamento regionale mantiene in capo alle strutture regionali dei servizi per l'impiego un fondamentale ruolo di coordinamento e di regia della rete. I soggetti accreditati svolgono le loro attività a supporto di tali strutture nell'attuazione delle politiche di intervento definite dalla Giunta regionale e a completamento della gamma dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego (di seguito CPI), dal Centro Orientamento e dal Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

5. Il presente atto definisce:

- a) le aree di servizio oggetto di accREDITamento (obbligatorie e opzionali);
- b) le procedure per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati;
- c) i requisiti minimi per l'accREDITamento riguardanti la solidità economica, le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento in relazione agli ambiti di attività da svolgere;
- d) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti;
- e) le modalità di tenuta dell'Elenco dei soggetti accreditati;
- f) le modalità di controllo, gestione e monitoraggio dei servizi e delle politiche attive del lavoro erogate;
- g) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

Articolo 2.

AccREDITamento e politiche attive regionali.

1. L'accREDITamento introduce standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi al lavoro e delle politiche attive regionali.

2. Ai sensi della l.r.7/2003, le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:

- promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati;

- perseguire l'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante la promozione dell'apprendistato, i tirocini formativi, di orientamento e di inserimento al lavoro, le borse lavoro, i lavori di utilità sociale;
 - incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle categorie degli svantaggiati, al diritto al lavoro dei disabili, al sostegno e al reimpiego dei lavoratori in mobilità, alla promozione di contratti di solidarietà;
 - favorire le pari opportunità mediante azioni positive;
 - promuovere strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
 - rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento;
 - promuovere e diffondere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, l'osservanza della legalità e delle norme contrattuali collettive, l'elevazione della professionalità e l'affermazione della mobilità sociale;
 - promuovere la mobilità geografica, anche transnazionale, dei lavoratori.
3. L'accreditamento ai servizi per il lavoro costituisce titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno del sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e accedere ai finanziamenti regionali, garantendo ai lavoratori ed alle persone in cerca di occupazione gratuità di accesso ai servizi.
4. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, di cui al successivo articolo 11, costituisce requisito preliminare per l'affidamento, da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di servizi per il lavoro rivolti ai cittadini destinatari di politiche attive regionali.
5. L'affidamento dei servizi per il lavoro e delle relative prestazioni ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento. La procedura di evidenza pubblica è aperta a tutti gli operatori indicati all'art. 4, comma 2, della presente disciplina e richiede ai soggetti che vi partecipano, come requisito, di essere accreditati per i servizi oggetto di affidamento al momento dell'erogazione degli stessi. I soggetti non accreditati interessati alla candidatura per l'affidamento dei servizi definiti nella stessa procedura di evidenza pubblica devono avere presentato la domanda di accreditamento.
6. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, per facilitare l'erogazione dei servizi, può fornire al soggetto accreditato l'accesso al Sistema Informativo Lavoro (SIL VdA) e rendere disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di erogazione su tutto il territorio regionale.
7. L'accreditamento costituisce inoltre titolo di legittimazione per l'affidamento da parte della Regione di servizi per il lavoro e politiche attive di natura specialistica a favore dei disabili e dei soggetti svantaggiati, come definiti negli atti di programmazione regionale.

Articolo 3.

Accreditamento per aree di servizio.

1. Le aree di servizio oggetto di accreditamento regionale sono di seguito elencate e descritte:

Area A. Accoglienza e informazione: accogliere l'utente e/o il datore di lavoro e garantire accessibilità e fruibilità delle informazioni e dei servizi offerti dalla rete pubblico-privata; concordare il percorso da seguire per soddisfare il bisogno espresso.

Area B. Orientamento di base e attivazione dei servizi e misure di politica attiva: sostenere l'utente nell'orientarsi nel mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete pubblico/privata più coerenti con il profilo di riferimento. Prendere in carico l'utente mediante un colloquio individuale finalizzato alla definizione del patto di servizio.

Area C. Accompagnamento al lavoro: supportare l'utente nel perseguire gli obiettivi professionali individuati attraverso una pianificazione efficace della ricerca del lavoro e individuazione di strategie che ne migliorino le capacità di autopromozione. Garantire l'individuazione di candidati rispondenti ai profili professionali ricercati, emersi dall'analisi dei fabbisogni, ed accompagnare l'inserimento in azienda. Promuovere tirocini finalizzati all'implementazione di competenze "on the job" e a favorire l'inserimento lavorativo.

Area D. Orientamento specialistico individuale e di gruppo: supportare le persone nell'elaborare decisioni autonome e consapevoli sul proprio percorso professionale. Promuovere nell'utente la capacità di individuare risorse nella propria storia socio-professionale e tradurle in un progetto di sviluppo e/o di inserimento lavorativo realizzabile e pianificato. Sostenere l'utente nel monitoraggio del proprio percorso formativo e professionale anche ai fini della certificazione delle competenze non formali e informali.

Area E. Azioni specialistiche per i soggetti svantaggiati, tra cui le persone con disabilità: sostenere le persone con disabilità o svantaggio tramite attività di informazione, orientamento, offerta di servizi di supporto all'inserimento lavorativo e rafforzamento delle competenze. Supportare le aziende nella ricerca del personale, nell'individuazione delle competenze e potenzialità dei soggetti disabili o svantaggiati da inserire in azienda e supportarli nell'inserimento.

2. La Regione provvederà con successivi atti a definire le modalità di raccordo tra l'azione dei CPI e dei soggetti accreditati nel concorrere alla realizzazione dei servizi e misure di politica attiva del lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 150/2015.

3. La Regione, al fine di ampliare e rafforzare la rete dei servizi per il cittadino, dispone che i soggetti accreditati operino a supporto dei CPI nell'erogazione dei servizi di accoglienza ed informazione (Area A) e che cooperino in via integrativa con i CPI nella rete regionale di erogazione dei servizi relativi alle rimanenti aree di cui al comma 1.

4. Nell'erogare i servizi di accoglienza e informazione, gli operatori accreditati informano i lavoratori e le imprese in merito:

- ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro a partire dalle modalità di registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro;
- alle caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale;
- al sistema di formazione professionale;
- al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
- alle tipologie contrattuali e relativo quadro di incentivi economici;
- alle politiche attive e misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro;
- agli incentivi a sostegno del lavoro.

5. Le attività ricondotte alle Aree di servizio A e B sono erogate dai soggetti accreditati a tutte le persone che ne facciano richiesta, senza alcun onere per le finanze pubbliche.

Per le attività ricondotte all'Area di servizio B la Regione si riserva, per l'attuazione dei servizi e delle politiche attive previste dall'art. 18 del d.lgs 150/2015 e per la realizzazione di interventi su target specifici, la possibilità di riconoscerne i costi corrispondenti.

6. All'atto della domanda i soggetti richiedono l'accreditamento per i servizi previsti dalle Aree A, B, C e D in una logica integrata, al fine di supportare la Regione nel garantire ai lavoratori l'effettività dei diritti al lavoro attraverso il sostegno nell'inserimento o reinserimento al lavoro e per rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

7. I soggetti possono altresì accreditarsi per l'erogazione di ulteriori servizi specialistici riconducibili all'Area E. E' sempre possibile presentare domanda integrativa di accreditamento per l'Area di servizio E, previo possesso degli specifici requisiti previsti, anche successivamente all'ottenimento dell'idoneità ad erogare i servizi relativi alle Aree A, B, C, e D.

8. I successivi atti di programmazione di affidamento dei servizi di politica attiva agli operatori accreditati possono contenere ulteriori specifiche sulle azioni e le attività da erogare, nonché precondizioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi di cui al Capo II°, richiesti per l'accreditamento dei servizi al lavoro, in ragione della natura dell'intervento e del target trattato.

CAPO II.

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO.

Articolo 4.

Requisiti generali.

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO per i servizi al lavoro è necessario il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti elencati nei successivi articoli.
2. Possono richiedere l'accREDITAMENTO i seguenti soggetti:
 - a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative, di consorzi di imprese e consorzi di cooperative;
 - b) le Agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale all'attività di somministrazione e intermediazione ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 276/2003;
 - c) le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti;
 - d) le Università, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti;
 - e) la Camera di Commercio, Chambre Valdôtaine e le sue società speciali;
 - f) le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali, delle società di servizi controllate, nonché dei propri patronati;
 - g) le Associazioni aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i patronati che a queste fanno riferimento;
 - h) le Fondazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e/o istituite con legge regionale e aventi come oggetto la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza;
 - i) gli Enti Bilaterali e i loro consorzi;
 - j) la Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.
3. Non sono soggetti ad accREDITAMENTO i servizi per l'impiego regionali: i CPI, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

Articolo 5.

Requisiti giuridici e finanziari.

1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
 - a) per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente articolo 4 comma 2, lett. a), l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro. Le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore a 25.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile;
 - b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università e delle Istituzioni scolastiche, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
 - c) il bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili, eccezione fatta per gli enti pubblici. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accREDITATI;
 - d) non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure concorsuali;

- e) il rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
 - 1) l'assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - 2) l'assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 6.

Requisiti strutturali.

1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - b) l'esercizio delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali aventi le caratteristiche seguenti:
 - 1) distinti da quelli di altri soggetti, con disponibilità esclusiva nell'utilizzo;
 - 2) facilmente individuabili rispetto a quelli ove vengono svolte altre attività, anche rispetto alle attività di gestione e governo della struttura;
 - 3) conformi alla normativa in materia di igiene, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 4) conformi alla normativa in materia di accesso ai disabili, con particolare riferimento agli utenti;
 - 5) adeguatamente attrezzati per l'attesa e l'accoglienza dell'utenza e per lo svolgimento di ogni altra attività oggetto di accreditamento e atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
 - 6) con disponibilità per l'utenza di riferimenti informativi a servizi e politiche attive del lavoro regionali e nazionali;
 - c) l'orario di apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello, per l'erogazione dei servizi per cui il soggetto si accredita, deve essere comunicato in fase di domanda di accreditamento, reso visibile al pubblico e garantito per un minimo di nove ore alla settimana distribuite, almeno, su due giorni lavorativi; ogni variazione di orario deve essere preventivamente comunicata alla struttura competente;
 - d) la disponibilità, in ciascuna sede operativa, di:
 - 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro Valle d'Aosta (SIL VdA) e al sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro;
 - 3) materiale informativo sui servizi e politiche attive del lavoro regionali e nazionali;
 - e) l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative:
 - 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale;
 - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) del logo identificativo attribuito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 7.

Figure professionali richieste.

1. Ogni operatore accreditato deve individuare un Responsabile organizzativo che assicura il coordinamento delle sedi operative sul territorio regionale.
2. Nel caso del consulente del lavoro, delegato dalla Fondazione Lavoro e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile organizzativo è assolta dal medesimo.
3. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la figura del Responsabile organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.
4. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d), la figura del Responsabile organizzativo può essere assolta dal delegato del Rettore al Placement.
5. Ogni operatore accreditato deve altresì garantire la presenza in ciascuna sede operativa di almeno un operatore dei servizi per il lavoro con i requisiti idonei a garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della presente disciplina.

Articolo 8.

Il Responsabile organizzativo dell'Operatore Accreditato.

1. Il Responsabile organizzativo deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;
 - b) diploma di laurea triennale e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;
 - c) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali.
2. Il Responsabile organizzativo svolge la propria funzione a partire dalla data del provvedimento di accreditamento e per tutta la sua durata. Il rapporto di lavoro con il soggetto accreditato deve risultare in corso alla data di richiesta dell'accREDITamento e conforme alle disposizioni vigenti in materia.
3. Le attività svolte dal Responsabile organizzativo dell'Operatore Accreditato sono le seguenti: coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; supervisione e miglioramento del servizio; gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; promozione dei servizi; attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività; supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

Articolo 9.

Requisiti professionali degli Operatori dei Servizi per il Lavoro.

1. Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree di servizio A e B l'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o diploma di laurea triennale) e almeno due anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle Aree di servizio A e B;
 - b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle Aree di servizio A e B.
- Tra l'Operatore dei Servizi per il Lavoro ed il soggetto che richiede l'accREDITamento deve risultare in corso, alla data di richiesta dell'accREDITamento, un rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legge.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree di servizio C e D, l'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve possedere la certificazione delle competenze professionali che verranno definite con atto della Regione, sentite le parti sociali e il Consiglio per le politiche del lavoro.

Nelle more del processo di approvazione degli standard professionali è richiesto agli operatori almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o diploma di laurea triennale) e almeno due anni di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle Aree di servizio C e D;

b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle Aree di servizio C e D.

Tra l'Operatore dei Servizi per il Lavoro ed il soggetto che richiede l'accreditamento deve risultare in corso, alla data di richiesta dell'accreditamento, un rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legge.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nell'Area di servizio E, l'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) certificazione delle competenze professionali del "Tutor aziendale per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" o del "Responsabile sociale dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati" così come da DGR 2167/2013;

b) certificazione della competenza di "Progettazione di attività formative rivolte alle fasce deboli" di cui al documento "Standard minimi di competenza necessari ai fini dell'assolvimento del requisito R.12" del dispositivo di accreditamento delle sedi formative approvato con DGR 2955/2009;

c) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o diploma di laurea triennale) e almeno due anni di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nell'area di servizio E;

d) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nell'Area di servizio E.

Tra l'Operatore dei Servizi per il Lavoro ed il soggetto che richiede l'accreditamento deve risultare in corso, alla data di richiesta dell'accreditamento, un rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 10.

Carta dei servizi.

1. Il soggetto accreditato deve dotarsi, entro e non oltre sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.

CAPO III.

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE.

Articolo 11.

Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi del lavoro.

1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche per l'impiego è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.

2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.

3. La struttura regionale competente in materia di politiche per l'impiego provvede all'acquisizione delle domande e all'iscrizione nell'Elenco regionale con provvedimento dirigenziale. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 12.

Richiesta di accreditamento.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accREDITamento presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla struttura competente in materia di politiche per l'impiego, anche tramite PEC .
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla struttura regionale competente in materia di politiche per l'impiego, pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. I soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 276/2003, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, ad eccezione della lettera c).
4. I soggetti in possesso di accREDITamento alla formazione professionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2955/2009, non sono tenuti a dimostrare i requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), né i requisiti strutturali di cui all'art 6, comma 1, lettera a) e lettera b), punti 3 e 4, quando siano già comprovati da documenti in possesso dell'amministrazione.

Articolo 13.

Rilascio dell'accREDITamento.

1. La struttura competente in materia di politiche per l'Impiego, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta ed effettua controlli in loco.
2. In caso di documentazione mancante o incompleta, la medesima struttura richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.
3. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
4. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta il rigetto e la conseguente archiviazione della domanda.
5. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente della struttura competente in materia di politiche per l'impiego dispone, con apposito provvedimento, l'accREDITamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 14.

Durata e validità dell'accREDITamento.

1. L'accREDITamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 5.
2. È fatto obbligo al soggetto accREDITato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di politiche per l'impiego, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento.
3. Ai fini del mantenimento dell'accREDITamento e dell'iscrizione nell'Elenco, a cadenza biennale dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale, il soggetto accREDITato è tenuto a dimostrare, tramite l'utilizzo di specifica autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, il permanere dei requisiti di cui al Capo II. L'autocertificazione deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di politiche per

l'impiego entro la data di scadenza, pena la revoca dell'accREDITAMENTO e la conseguente cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI.

Articolo 15.

Revoca dell'accREDITAMENTO.

1. La struttura competente in materia di politiche per l'impiego verifica il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco, secondo le modalità previste nella procedura operativa.
2. Il riscontro di eventuali difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
3. La revoca dell'accREDITAMENTO e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI si verifica nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
 - b) inottemperanza a quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, alle prescrizioni di cui al presente articolo e a quanto disposto dagli artt. 16 e 17.
4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.

CAPO IV.

EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO.

Articolo 16.

Obblighi dei soggetti accREDITATI.

1. I soggetti accREDITATI ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:
 - a) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro messo a disposizione dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e a trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
 - b) inviare alla struttura regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 - c) interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
 - d) comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate;
 - e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
 - f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
 - g) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 276/2003.

Articolo 17.

Divieto di transazione commerciale.

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.
2. Non è consentito agli operatori accreditati percepire emolumento dai lavoratori e dalle imprese per l'erogazione dei servizi di politica attiva affidati dalla Regione con procedure di evidenza pubblica.

Articolo 18.

Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

1. La Regione si dota di un modello unitario di monitoraggio degli standard dei servizi e delle misure di politica attiva previste in specifici atti di programmazione ed erogate dai soggetti accreditati.
2. La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle politiche attive erogate è stabilita dagli specifici atti di programmazione.
3. La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati è uno dei criteri essenziali ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco.

Articolo 19.

Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti.

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del soggetto nell'Elenco regionale, può avvalersi di soggetti terzi.

Articolo 20.

Atti correlati alla disciplina dell'Accreditamento.

1. La presente disciplina verrà completata da idonei atti amministrativi aventi ad oggetto:
 - la procedura operativa per l'attuazione del presente dispositivo, comprensiva del sistema per i controlli dei requisiti di cui al Capo II e del Capo III, ai fini del rilascio e del mantenimento dell'accreditamento, nonché per la gestione dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
 - gli standard di servizio di cui all'art. 3 con i relativi costi.
2. Con successivo provvedimento la Regione provvederà ad adeguare la presente Disciplina ai criteri comuni per l'Accreditamento dei servizi per il lavoro che verranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in Conferenza permanente tra Stato Regioni e Province autonome, ai sensi dall'art. 12 del d.lgs 150/2015, comprensivi della definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del d.lgs 150/2015 .

Articolo 21.

Disposizioni transitorie e di raccordo con L'Elenco vigente dei soggetti accreditati.

1. I soggetti accreditati, inseriti nell'Elenco regionale ai sensi della DGR 965/2014, che hanno operato finora in via sperimentale nell'attuazione del Programma regionale "Garanzia Giovani", mantengono l'accreditamento a condizione di possedere il requisito professionale per l'Area di servizio D.
2. L'accreditamento dei soggetti di cui al comma 1 è valido, inoltre, per l'erogazione dei servizi per il lavoro e di misure di politica attiva previsti dal d.lgs 150/2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere destinatari di procedure per l'affidamento dei servizi, come previsto all'art. 2 del presente dispositivo.